

STATUTO
IL GOMITOLO DI VILLA GIULIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica, sede legale e durata

È costituita l'Associazione denominata "Il Gomitolo di Villa Giulia APS", di seguito denominata "Associazione", nel pieno rispetto dei principi costituzionali e secondo quanto previsto dal Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La sede legale è stabilita in Rodengo Saiano (BS), via Delma n. 26. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative e altre sedi secondarie. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma semplice delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 agosto 2135 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento, l'Associazione provvederà alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale descritte successivamente in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'associazione, in particolare, si occuperà inoltre di:

- promuovere e diffondere la cultura, la formazione e l'educazione secondo i principi della pedagogia steineriana attiva e cooperativa;
- sostenere la crescita personale e collettiva di bambini, giovani e adulti, favorendo la collaborazione tra famiglie, scuole ed enti territoriali;
- promuovere attività culturali e sociali volte a creare opportunità di apprendimento, scambio e crescita per tutti i partecipanti.
- organizzare conferenze, tavole rotonde, incontri, seminari, corsi, manifestazioni artistiche e culturali, borse di studio, proiezioni, ricerche, pubblicazioni, attività formative e ricreative coerenti con i propri scopi;
- collaborare con enti pubblici e privati, altre associazioni, enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche e universitarie;
- realizzare iniziative per la raccolta fondi, erogazioni liberali e contributi, destinando ogni provento alle attività istituzionali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Tutte le entrate sono destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali e al funzionamento dell'Associazione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci, di enti privati o pubblici o terzi;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività di raccolta fondi, manifestazioni, iniziative, attività di interesse generale e attività diverse previste dallo Statuto;
- e) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e conforme alla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 – Soci: requisiti e procedura di ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Vengono iscritti di diritto tutti i genitori che si iscrivono al Progetto Internazionale Libera Scuola Waldorf di Brescia, salvo il pagamento della quota sociale.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

I soci si suddividono in:

- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Mantengono tale qualifica nel tempo;
- Soci benemeriti: coloro che si siano particolarmente distinte nel sostenere l'Associazione con contributi economici o morali rilevanti;
- Soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente, condividendone finalità e attività.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- il diritto a partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto in Assemblea;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri. Non sono ammesse discriminazioni tra le diverse categorie ai fini della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per:

- a) recesso volontario, comunicato per iscritto almeno un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale;
- b) mancato pagamento della quota associativa per oltre sei mesi dalla scadenza, previa diffida;
- c) perdita dei requisiti che hanno determinato l'ammissione;
- d) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali comportamenti contrari allo Statuto, atti di indegnità o inadempienza agli obblighi sociali.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può proporre ricorso all'Assemblea nella prima seduta utile.

In ogni caso di perdita della qualità di socio non è previsto il rimborso delle quote o dei contributi versati.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente.

- d) Organo di Controllo
- e) Revisore legale dei Conti
- f) Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Ai componenti degli organi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci fondatori, benemeriti e ordinari regolarmente iscritti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

La convocazione deve avvenire mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, inviato ai soci con mezzi idonei (anche posta elettronica o PEC) almeno otto giorni prima della data fissata.

In casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni, purché sia garantita la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze diverse (es. modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione).

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può ricevere massimo tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono normalmente assunte per alzata di mano. Per decisione del Presidente o dell'Assemblea, in relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere, la votazione può svolgersi a scrutinio segreto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori scelti tra i presenti per la verifica delle operazioni di voto

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 – Consiglio direttivo e presidente

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Rimangono in carica fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con mezzi idonei a garantire la conoscenza personale e diretta (anche tramite posta elettronica), almeno cinque giorni prima della riunione; in casi urgenti il termine può essere ridotto a due giorni.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato all'inizio della seduta.

Alle riunioni possono essere invitati soggetti esterni per particolari funzioni consultive, senza diritto di voto.

In particolare, gli spettano i seguenti compiti:

a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre i programmi di attività e promuovere ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi associativi;

c) deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione;

d) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo annuale e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare su eventuali regolamenti interni;

f) deliberare in merito all'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;

g) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;

h) nominare eventuali commissioni consultive o gruppi di lavoro;

i) compiere tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni al Presidente o a singoli consiglieri, mantenendo comunque la responsabilità collegiale. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- firma gli atti ufficiali dell'Associazione;
- cura i rapporti con enti, istituzioni e terzi;
- assicura il rispetto delle finalità statutarie e delle norme vigenti;
- può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, o, in sua assenza, da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra i membri dell'Associazione.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Restano in carica fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 10 – Decadenza consiglio direttivo e del presidente

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni;
- per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 – Segretario e tesoriere

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono

assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia l'1 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o rendiconto per cassa, se previsto dalla normativa vigente), che deve essere approvato dall'Assemblea entro il termine stabilito.

Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ai principi di trasparenza e correttezza nella gestione economica.

Il bilancio approvato è depositato al RUNTS nei termini di legge.

Art. 13 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può provvedere, contestualmente alla votazione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

Art. 15 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, convocata ai sensi del presente Statuto. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto, presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dedotte eventuali passività, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

È in ogni caso esclusa qualunque distribuzione, anche indiretta, di beni, utili o riserve ai soci.

Art. 16 – Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 17 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente in materia.

L'Assemblea può approvare eventuali regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi non previsti espressamente dallo Statuto, purché non in contrasto con esso.